

## **ROMA CAPITALE**

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio  
U.O. Programmi complessi e sistema insediativo

### **PROCESSO PARTECIPATIVO**

(ai sensi del “Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana” di cui alla DCC 57 del 2 marzo 2006)

**Oggetto:** Proposta di Deliberazione prot. n. 1574/12, <<Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto di Roma Capitale, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000, concernente il “Programma Unitario di Riquilificazione Urbanistica della Stazione ferroviaria di Due Ponti” e compensazione edificatoria dell’ex sottozona “F1-Monte Arsiccio”>> (Dec. N. 26 del 21 marzo 2012)

Nome e cognome: **Rodolfo Bosi**

Recapito postale: **via Orte n. 12, 00189 Roma**

Recapito telefonico (fisso e/o mobile): **06 33263014 (anche fax) oppure 3339797338**

Recapito di posta elettronica: **vas.roma@alice.it**

Qualifica: **Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione ambientalista “Verdi Ambiente e Società” (VAS)**

### **Osservazioni, istanze, proposte**

Ad integrazione delle osservazioni presentate il 2 maggio 2012 si fa presente che il nuovo P.R.G. di Roma è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/21 marzo 2003 senza tener conto del rispetto di molte prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici, compreso il P.T.P. n. 15/8 “Valle del Tevere” adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 5580/1998: ha così inserito l’area libera dell’attuale progetto nella Città da Ristrutturare, nell’Ambito per i Programmi integrati, nel Tessuto “Prevalentemente per Attività”, benché ricadente nella fascia di rispetto dei 150 metri della sponda destra del Tevere e destinata dal P.T.P. n. 15/8 a sottozona di tutela orientata TOa/5.

Con deliberazione n. 64 del 21/22 marzo 2006 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato le *“Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003”*: ai sensi della lettera e) del dispositivo *<<i>contenuti della presente deliberazione costituiscono osservazione ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 24/1998>>*.

Con nota di accompagnamento prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, che fa riferimento espresso alla deliberazione n. 64 del 21/22 marzo 2006 con cui il Consiglio Comunale di Roma ha approvato le controdeduzioni al nuovo PRG ed all’art. 23 della legge regionale n. 24/1998, le Unità Organizzative U.O. 2 ed U.O. 9 dell’allora Dipartimento VI del Comune di Roma hanno trasmesso all’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio una massa di proposte che hanno riguardato soprattutto soltanto il nuovo PRG così come controdedotto.

Fra le proposte presentate c'è stata quella distinta con il n. 058091\_P149 che ha riguardato l'intero programma integrato nel tessuto "Prevalentemente per Attività" XXa1 "Grottarossa Tor di Quinto", di cui si allega alla presente la planimetria e la relativa scheda: la proposta è stata accolta limitatamente alla porzione interessata da varie tutele del P.T.P. n. 15/8 tra cui anche la TOa, ma *"subordinatamente alle prescrizioni contenute nei parerei paesistici e nel rispetto dei beni di interesse archeologico"*.

Con deliberazione n. 41 del 20 luglio 2007 il Consiglio Regionale ha così declassato di fatto a zona di tutela limitata le classificazioni del PTP n. 15/8, consentendo sull'area l'edificazione così come prevista dal nuovo P.R.G., vale a dire un indice di edificabilità EF di 0,3 mq/mq.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008: nelle tavole A del PTPR sono state riportate con un apposito rigato di colore arancione i perimetri delle aree interessate dalle proposte dei Comuni, indipendentemente dal loro grado di accoglimento o meno.

Si mette in evidenza in conclusione che l'area interessata dal progetto in base al vigente P.R.G. può essere edificata non solo con un indice di edificabilità EF di 0,3 mq/mq., ma anche con altezza massima uguale all'altezza preesistente o all'altezza media degli edifici confinanti, un indice di copertura massimo IC uguale al 50% della superficie fondiaria SF, un indice di permeabilità IP uguale al 25% della superficie fondiaria SF, una densità arborea DA uguale ad 1 albero ogni 200 mq. di superficie fondiaria SF ed una distanza degli edifici dalle strade DS uguale a m. 5.

Il progetto di riqualificazione così come presentato non sembra rispettare quasi nessuna delle suddette condizioni, che si chiede invece di rispettare, senza nessuna deroga, acquisendo al riguardo una apposita consulenza della commissione urbanistica dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 8 maggio 2012

Comune:  
ROMA


Provincia:  
ROMA

PTP:  
15/8

Proposta numero:  
058091\_P149

C.T.R.  
374020 - 374030 - 374060 - 374070

Scala:  
1:10.000



Legenda



accolta/accolta parzialmente



respinta

Note:



**149****Proposta**

15/8

0

0

0

0

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 2 e U.O.9 Dipartimento VI, c on nota n. 16433 del 12 ottobre 2006, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli interventi nell'ambito PTP 15/8: programma integrato attività XXa1 Grottarossa Tor di Quinto

**Esito**

Accolta Parzialmente

**Parere**

Accolta limitatamente alla porzione interessata dalle tutele TOa, TOd (ambiti 15/8 e 15/7), TOc9 (PTP 15/7) e parte di TOb13 (PTP 15/8) come da planimetria allegata subordinatamente alle prescrizioni contenute nei pareri paesistici e nel rispetto dei beni di interesse archeologico. Per la sottozona TOd4 restano confermate le decisioni contenute nella DCR 25 del 2006 iconsentendo la realizzazione degli interventi pubblici previsti. Respinta per la rimanente porzione classificata TOb13, TPa10 e TOc11e per il corso d'acqua lasciando ineditata la fascia di rispetto di 150 ml dall'argine, ad esclusione delle aree urbanizzate per le quali si applicano le disposizioni di cui al co 7 art. 7 L.R. 24/98.

058091\_P149